

**GESTIONE ASSOCIATA DI ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E
PAESAGGISTICA – TRIENNIO 2020-2022 .**

Il giorno del mese di anno 2020 nella sede della Comunità montana Valli del
Verbano,

TRA

la **COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO**, rappresentata dal Presidente pro-
tempore, Simone CASTOLDI , il quale agisce in forza della deliberazione Assembleare
n. del

E

il **COMUENE DI** , rappresentati dai Sindaci pro-tempore, i quali agiscono in forza
delle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali;

Premesso

- che l'art. 30 del Decreto legislativo n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni;
- che il Comune di e la Comunità Montana Valli del Verbano intende svolgere nell'ambito del proprio territorio, l'esecuzione in forma associata una serie di attività di valorizzazione e conservazione ambientale e difesa del suolo ;

Considerato

- che vi è la comune volontà da parte degli enti convenzionati di promuovere, valorizzare e tutelare l'ambiente ed il paesaggio rurale e montano che caratterizza il territorio, al fine di porre in atto adeguate azioni per il recupero economico e sociale della montagna e delle foreste ed assegnare e riconoscere un ruolo determinante e fondamentale al sistema agro-ambientale-forestale, unitamente alla condivisa finalità di attenuare il disagio sociale e combattere la disoccupazione;

- che gli enti, a mezzo della presente convenzione, intendono conseguire oltre alle succitate finalità di ordine ambientale e sociale, obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, attraverso la collaborazione diretta di personale idoneo volta ad una migliore valorizzazione delle capacità organizzative e delle competenze operative poste in capo agli enti convenzionati;

- che si rende necessario regolare a mezzo della sotto estesa disciplina convenzionale la succitata attività di collaborazione tra gli Enti;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il Comune di e la Comunità Montana Valli del Verbano gestiranno in forma associata nell'ambito dei rapporti di reciproca collaborazione, per promuovere il recupero economico e sociale della montagna e delle foreste ed assegnare e riconoscere un ruolo determinante e fondamentale al sistema agro-ambientale-forestale , la realizzazione delle seguenti attività, predisponendo al riguardo un piano di lavoro concordato tra le amministrazioni interessate:

- Realizzazione di manufatti di piccola entità in ambiente rurale (a titolo esemplificativo: panchine, muretti, ponticelli ecc.)
- Interventi di ingegneria naturalistica;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria di viabilità forestale;
- Interventi di recupero ambientale in aree degradate;
- Ristrutturazione dei fabbricati rurali e d'alpe;
- Forestazione produttiva (legno richiesto dal mercato) e dell'agriturismo;
- Tutela e valorizzazione paesaggistica ed ambientale delle aree verdi, nonché giardini (verde pubblico e parchi).

Art. 2 – Ente capofila

La Comunità Montana è l'Ente capofila della gestione associata del servizio in oggetto.

La Comunità Montana esercita le attribuzioni di cui alla presente convenzione provvedendo, attraverso i propri uffici, alla gestione amministrativa e finanziaria, del servizio associato.

Art. 3 – Modalità di esecuzione delle attività oggetto di convenzione

L'esecuzione delle succitate attività verrà posta in essere dal personale della squadra di operai agricolo-forestali assunti dalla Comunità Montana Valli del Verbano ed appositamente distaccati, ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n. 276/03, presso i Comuni associati, in ragione dei piani di lavoro approvati dalle amministrazioni comunali e delle prescrizioni tecniche impartite dai competenti servizi comunali, appositamente individuati.

In tale ambito le Amministrazioni Comunali aderenti alla presente convenzione si impegnano al rispetto delle mansioni previste dal C.C.N.L. e dal C.R.I.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria (vedi allegato A – CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI).

Art. 4 – Programmazione interventi

Gli Enti concorderanno annualmente un programma degli interventi da realizzare in ragione del quale verranno stimati gli impegni finanziari necessari per la sua attuazione.

Periodicamente verrà effettuata una verifica in ordine allo stato di attuazione degli interventi programmati.

Art. 5 - Rapporti economici

I Comuni aderenti alla presente convenzione si impegnano a rimborsare integralmente alla Comunità Montana Valli del Verbano i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al servizio associato, sia per la parte tecnico-amministrativa, che per la retribuzione degli operai e dei relativi oneri accessori.

I Comuni rimborseranno integralmente alla Comunità Montana Valli del Verbano, in rate bimestrali, l'onere inerente lo svolgimento del servizio.

Art. 6 – Assemblea dei Sindaci

I rappresentanti legali degli enti sottoscrittori della presente convenzione, o loro delegati, costituiscono l'Assemblea dei Sindaci.

Ad essa compete:

- la definizione del programma delle attività relativa ad ogni esercizio finanziario;
- la verifica in merito al raggiungimento degli obiettivi;

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Comunità Montana o suo delegato.

Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della metà dei Comuni aderenti, in prima convocazione, e di un terzo in seconda convocazione, che avrà luogo nello stesso giorno, trascorsa un'ora dalla prima convocazione.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti su ogni argomento trattato.

I lavori dell'Assemblea sono organizzati e verbalizzati dal Segretario Direttore o suo delegato.

L'Assemblea potrà essere convocata, facoltativamente, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, su richiesta di almeno tre rappresentanti degli Enti convenzionati che dovranno presentare istanza scritta al Presidente della Comunità Montana; la convocazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 7 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Attività in carico alla Comunità Montana Valli del Verbano

Alla Comunità Montana in qualità di Ente distaccante faranno capo i seguenti compiti:

- assunzione, gestione presenze e redazione listini paga mensili;
- visite mediche per verifica idoneità;
- gestione malattia, infortuni e licenziamenti;
- fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;

- informazione, formazione ed addestramento sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro generalmente connessi alla attività da svolgere (art. 3 comma 6 D.Lgs. 81/08 s.m.i.).

Art. 8 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Attività in carico al Comune

Ai Comuni aderenti alla presente convenzione, in qualità di Enti distaccatari spettano tutti gli obblighi di prevenzione e protezione fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 (art. 3 comma 6 D.Lgs. 81/08) con obbligo di rendicontazione periodica delle attività svolte al distaccante, nonché l'individuazione del settore titolare dell'organizzazione degli interventi.

Al distaccatario spetta l'obbligo di coordinare l'attività dei lavoratori avendo cura di porre in atto tutte le iniziative volte a tutelare e garantire l'incolumità, la sicurezza, e la tutela della salute del lavoratore stesso, il tutto nel rispetto della qualifica in cui è inquadrato il lavoratore così come meglio specificate nell'allegato A).

Art. 9 - Dotazione strumentale, mezzi, attrezzature e giornate lavorative.

I Comuni aderenti alla presente convenzione possono mettere a disposizione degli operai distaccati mezzi ed attrezzature per fare fronte alle attività oggetto della presente convenzione.

Ogni Amministrazione comunale dovrà garantire che tutti i mezzi e le attrezzature in uso rispettino le vigenti normative di sicurezza e che gli stessi siano stati oggetto di idonei interventi manutentivi.

Saranno a carico di ogni Amministrazione Comunale gli oneri per l'Assicurazione dei mezzi in uso.

I Comuni associati si impegnano:

- a fornire attrezzature e veicoli conformi alle vigenti disposizioni di legge adeguatamente mantenuti;

- a formare, informare e addestrare il personale distaccato in particolare sull'uso di attrezzature di lavoro/ veicoli, DPI forniti, sostanze eventualmente impiegate ed informarlo sugli eventuali rischi specifici delle attività poste in atto;
- nel caso di utilizzo dei lavoratori presso cantieri stradali temporanei ad approntare e mettere a disposizione degli stessi idonea segnaletica stradale, come da procedura operativa per lavori su strada contenuta nell'allegato B) "Fascicolo informativo e formativo per preposti e lavoratori – Cantiere stradale e mansioni operai esterni".

Ogni Amministrazione Comunale sarà ritenuta responsabile del corretto impiego dei predetti mezzi ed attrezzature e dei danni che potranno derivare dall'utilizzo degli stessi.

Le Amministrazioni Comunali aderenti alla presente convenzione devono assicurare l'impegno minimo di 150 giornate lavorative per ogni addetto impiegato per la realizzazione degli interventi programmati.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa e durata fino al 31.12.2022.

Art. 11 – SPESA DI PERSONALE

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in termini di limitazione della spesa di personale, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.l. n. 112/2008 e s.m.i., nonché dell'art. 1, commi 562 e 557, della L.n. 296/2006, il costo del personale derivante dall'attuazione della presente convenzione viene inserito nella spesa di personale della Comunità Montana Valli del Verbano.

In caso di scioglimento della convenzione l'Assemblea dei Sindaci definirà i rapporti tra gli Enti per quanto concerne i contratti di lavoro del personale.

Art 12 - RECESSO E SCIoglimento

Ciascun Ente aderente potrà recedere dalla presente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale da notificare alla Comunità Montana tre mesi prima del termine di ogni esercizio finanziario a mezzo raccomandata A.R.

L'Ente, in caso di recesso, rimane obbligato per gli impegni finanziari annuali definiti nel programma degli interventi.

La presente convenzione potrà essere sciolta, in qualunque momento, su richiesta della metà più uno degli Enti convenzionati mediante atto deliberativo dei rispettivi Organi di indirizzo politico che dovranno riportare la medesima data di scioglimento.

Gli atti deliberativi predetti dovranno essere notificati alla Comunità Montana ed a tutti gli Enti aderenti almeno sei mesi prima dalla data di scadenza.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA C.M.

VALLI DEL VERBANO

(Simone CASTOLDI)

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI

1° Livello – Operai comuni

Si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici senza l'uso di mezzi meccanici.

Profili esemplificativi: estirpazioni di vegetazioni infestanti, carico e scarico automezzi, zappature, vangature, pulizia cunette, sramature ed esbosco senza l'uso di mezzi meccanici.

2° Livello – Operai qualificati

Si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi variabili.

Profili esemplificativi: conduttori di macchine ed attrezzature agricole e forestali semplici e/o semoventi, addetti alle utilizzazioni forestali (taglio, allestimento, riceppatura ed esbosco di piante forestali), muratori, ferraioli, falegnami qualificati, addetti alla realizzazione di opere sussidiarie (briglie, gabbioni, recinzioni, manutenzione strade ecc.).

Tali operai possono utilizzare decespugliatori, soffiatori, ecc.

3° Livello – Operai Qualificati Super

Si intendono quegli operai in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell'operaio qualificato che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione.

Profili esemplificativi : estrattori di sughero , vivaisti qualificati con comprovata esperienza professionale , conduttori di macchine per la prima lavorazione del legno (scorticatrici , ceppatrici , biotrituratori , potatrici , etc.), muratori , ferraioli e falegnami qualificati con comprovata esperienza professionale, addetti alla costruzione di opere di sistemazione

idraulico – forestale a tecnologie di bioingegneria , allevatori e conduttori di animali da soma (cavalli , muli, etc....).

4° Livello – Operai specializzati

Si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità.

Profili esemplificativi: meccanici, potatori, vivaisti, operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e l'utilizzazione del patrimonio forestale e per la sistemazione idraulico-forestale ecc.